

N. R.G. 25/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Walter Saresella

Presidente

Dott. Giovanna Ferrero

Consigliere rel.

Dott. Cesira D'Anella

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello

da

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ con elezione di domicilio in VIA ██████████ 20122 MILANO, presso e nello studio
dell'avv. ██████████

APPELLANTE

CONTRO

██████████ SRL (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ con elezione
di domicilio in VIA ██████████ 20139 MILANO presso e nello studio dell'avv. ██████████
██████████

APPELLATO

OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale

Le parti all'udienza del 21/06/2022 precisavano le seguenti conclusioni :

Per ██████████

Nel merito



- a) riformare la sentenza n. 5990/21, pronunciata dal Tribunale di Milano il giorno 8.7.2021 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 27837/2018, respingendo la domanda originariamente proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto, da confermarsi in toto;
- b) accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellante opposto, e ribadita in questa sede, condannare la controparte a pagare la somma complessiva di €. 10.500,00, oltre accessori di legge, ovvero quell'altro importo che sarà riconosciuto di legge e di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- c) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) del giudizio di primo grado ivi comprese quelle del decreto ingiuntivo.

Con rifusione delle spese e delle competenze del giudizio di appello.

Il concludente dichiara di non accettare alcun contraddittorio su domande nuove, nel caso in cui dovessero essere formulate da controparte con il rigetto delle eccezioni sollevate da controparte nella comparsa di costituzione in appello

Per [REDACTED] SRL:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare

- rigettare integralmente l'appello presentato dall'avv. [REDACTED] in quanto infondato;
- dato atto dell'inderogabilità del combinato disposto di cui agli artt. 2237, 1° comma, c.c. e 11, 2° comma, cod. deont. forense, anche in relazione all'art. 14, 1° comma, della legge 247/2012, confermare la decisione dell'impugnata sentenza in ordine alla validità e legittimità del recesso (punto 4 dell'atto di citazione in opposizione a d.i.);
- in subordine, dato atto, con riguardo al contratto di patrocinio, della riconducibilità della dissoluzione del vincolo fiduciario alla nozione di giusta causa, o giustificato motivo, confermare la decisione dell'impugnata sentenza in ordine alla validità e legittimità del recesso (punto 4 dell'atto di citazione in opposizione a d.i.);
- in ulteriore subordine, dato atto della fondatezza, in fatto ed in diritto, delle motivazioni addotte dal Giudice a quo, o con ogni miglior statuizione, confermare la decisione dell'impugnata sentenza in ordine alla validità e legittimità del recesso (punto 4 dell'atto di citazione in opposizione a d.i.);
- per l'effetto, confermare le statuizioni di cui all'impugnata sentenza;
- condannare l'odierno appellante all'integrale rifusione delle spese e dei compensi del



giudizio d'appello, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore Avv. [REDACTED]
[REDACTED] il quale si dichiara procuratore antistatario e anticipatario ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 93, 1° comma, c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ Con atto di citazione tempestivamente notificato [REDACTED] s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 8589/18 emesso dal Tribunale di Milano su richiesta dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] per compensi professionali. L'opponente ha negato la fondatezza della pretesa creditoria in considerazione della nullità del contratto di consulenza - stipulato il 19.9.2016 - e alla base del ricorso monitorio. In particolare ha eccepito la nullità del contratto:

1. per mancanza dell'oggetto, visto che dal contratto non emergerebbe con chiarezza la prestazione professionale dell'avv. [REDACTED] e del resto la società avrebbe potuto trovarsi nella condizione di dover corrispondere un compenso mensile anche in assenza di prestazioni professionali;
2. per violazione dell'art. 13 L. 247/12, in mancanza di indicazione dell'attività stragiudiziale resa e giustificativa del compenso, che determinava un'assoluta aleatorietà in contrasto con le norme sull'equo compenso.

Inquadrando il contratto in questione come contratto per adesione, ha altresì eccepito la nullità ex art. 1341 co. 2 c.c. della clausola di rinnovo automatico in mancanza di specifica sottoscrizione e ha sostenuto la cessazione del contratto a far tempo dal 18.9.2017.

Ha altresì affermato che a norma dell'art. 2237 c.c. il contratto doveva ritenersi cessato per effetto del recesso comunicato il 19.9.2017 e ribadito il 5.12.2017.

Ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.

Si è costituito l'opposto che ha contestato le eccezioni svolte dall'opponente, negando:

o che il contratto concluso con [REDACTED] fosse indeterminato, visto che aveva ad oggetto l'attività professionale forense di consulenza stragiudiziale che necessariamente era definita in termini generici poichè comprendeva ogni attività con la sola esclusione di quella giudiziale;

o che il contratto violasse l'art. 13 L. n. 247/2012 e la regola dell'equo compenso, visto che la pattuizione in via forfetaria del compenso rientrava nell'autonomia contrattuale ed era prevista dall'art. 13, e tenuto altresì conto del fatto che, in contratti come quello in questione, la previsione di



un compenso a forfait si rivelava utile per il cliente, informato in anticipo sull'importo da corrispondere;

o che la clausola di rinnovo automatico del contratto potesse ritenersi nulla sia perchè quello in questione non poteva qualificarsi come contratto per adesione, essendo destinato a regolare solo il rapporto tra [REDACTED] e il professionista ed essendo il suo testo frutto di una analisi, discussione e negoziazione con [REDACTED] imprenditore commerciale;

o che nel caso di specie potesse applicarsi il disposto dell'art. 2237 c.c. in materia di recesso in considerazione del fatto che era stato consensualmente apposto uno specifico termine alla durata del contratto ed era stato previsto il rinnovo automatico in mancanza di disdetta con preavviso di un mese;

o di aver ricevuto la comunicazione datata 15/9/2017, che comunque non aveva il contenuto di manifestazione di volontà di sciogliere il contratto.

Ha affermato che una comunicazione dello scioglimento del contratto era pervenuta solo il 5/12/2017 a mezzo PEC, quando il contratto si era già rinnovato per un altro anno.

Ha dunque chiesto il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, accertato l'illegittimo recesso di [REDACTED] la condanna dell'opponente a pagamento di quanto dovuto per tutta la durata del rapporto e dunque anche per i successivi mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2018 per un totale di € 10.500,00 (€ 1.500,00 X 7 mesi).”.

Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 5990/2021 pubblicata in data 08/07/2021 con il seguente dispositivo:

“o in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da [REDACTED] s.r.l. revoca il decreto ingiuntivo n. 8589/18;

o condanna [REDACTED] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a [REDACTED] la somma di somma di € 3.750,00 oltre accessori di legge e agli interessi di cui al D. L.vo 231/2002 dalla data della domanda giudiziale (20.4.2018) al saldo;

o rigetta la domanda riconvenzionale dell'opposto;

o compensa tra le parti le spese del presente giudizio ”

Avverso tale sentenza proponeva appello [REDACTED] con citazione notificata il 5.1.2022 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva [REDACTED] SRL contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima udienza del 3.5.2022 la Corte, su istanza delle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.6.2022 in cui, espletato l'incombente con modalità di trattazione scritta come da provvedimento presidenziale del 11.5.2022,



tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 per le repliche.

L'appello non è fondato.

L'Avvocato [REDACTED] ha impugnato la sentenza lamentando l'erroneità sui seguenti profili

1. Sul contenuto e sulla interpretazione del contratto di prestazione professionale voluto dalle parti.
2. Errata valutazione del contenuto del contratto
3. Onere probatorio
4. Violazione dell'art. 91 e 92 cpc sul governo delle spese di lite.

Giova premettere una breve ricostruzione dei fatti di causa, richiamato lo svolgimento processuale sopra riportato. Il Tribunale di Milano si pronuncia in una controversia che nasce come opposizione di [REDACTED] al decreto ingiuntivo richiesto dall'avvocato [REDACTED] nei confronti della società per il pagamento di €9.218,40 in forza di un contratto di collaborazione e consulenza professionale, accogliendo in parte l'opposizione e revocando il decreto in quanto emesso per una somma non pienamente dovuta. Condanna quindi la società al pagamento del minor importo di euro 3.750,00, rigettando la domanda riconvenzionale formulata dall'avv. [REDACTED] e compensa fra le parti le spese del grado in considerazione della reciproca soccombenza.

L'avv. [REDACTED] in proprio, ha impugnato la sentenza con riferimento ai seguenti capi:

- “1. nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto rigettando sia pur parzialmente le domande del professionista;
2. nella parte in cui ha compensato integralmente le spese di lite della causa di opposizione e del decreto ingiuntivo opposto, nonostante la parziale soccombenza della società opponente che è stata ritenuta pur sempre debitrice di un importo inferiore rispetto a quello richiesto ed ottenuto”(pag 4 appello).

Non è stato quindi impugnato, rileva la Corte, il capo della sentenza che ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta che è quindi passato in giudicato.

Costituisce circostanza pacifica che le parti hanno sottoscritto in data 19 settembre 2016 un “contratto di consulenza professionale”, prodotto sub doc 1 nel fascicolo monitorio, che prevede da parte dell'avvocato [REDACTED] l'impegno “a fornire la propria attività professionale di consulenza in materia stragiudiziale”, a fronte dell'impegno della società a corrispondere “ euro 1500 oltre accessori di legge” mensili. Il contratto ha una durata annuale, con automatico rinnovo in mancanza di disdetta con un preavviso di almeno un mese con lettera raccomandata. Nel contratto sono espressamente escluse le prestazioni giudiziali “che saranno fatturate secondo le previsioni delle tariffe ministeriali”.



Il tribunale ha rigettato, con statuizioni non impugnate ed ormai passate in giudicato, i primi tre motivi di opposizione, con cui era stata eccepita la nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità del contratto, la nullità per violazione dell'articolo 13 legge 247/12 della regola dell'equo compenso ed infine la nullità della clausola di rinnovo automatico per violazione ed art 1341 cc.

Ha invece accolto il motivo di opposizione con il quale [REDACTED] aveva affermato di aver manifestato l'intenzione di far cessare il rapporto con mail 15 settembre 2017, e di aver ribadito la cessazione del rapporto in una pec del 5 dicembre 2017. Ha quindi riconosciuto il diritto della società di avvalersi della facoltà di recesso "ad nutum" ex art 2237 c.c. attribuendo efficacia alla comunicazione via PEC del 5.1.2017 e riconoscendo quindi dovuta la minor somma di euro 3.750,00 per le mensilità di ottobre novembre 2017 oltre che metà del mese di dicembre 2017. Per tale motivo è stato revocato il decreto e rigettata la domanda riconvenzionale con la quale l'avvocato chiedeva il pagamento dei compensi per ulteriori 7 mesi oltre a quelli chiesti col decreto ingiuntivo, sino alla naturale scadenza annuale del contratto, sul presupposto della sua rinnovazione.

I primi tre motivi possono essere congiuntamente valutati e non sono fondati.

Osserva la Corte che l'appellante non ha specificamente impugnato le argomentazioni giuridiche con le quali il tribunale ha ritenuto sussistente il diritto di [REDACTED] di avvalersi della facoltà di recesso ex articolo 2237 cc e come lo stesso sia stato validamente esercitato con la comunicazione via pec del 5 dicembre 2017, argomentando esclusivamente sulla asserita erroneità dell'interpretazione del contratto nel senso di "ritenere sussistente la libera recedibilità della società committente", senza "applicare le complessive disposizioni del nostro codice civile" e segnatamente l'articolo 1367 sulla conservazione del contratto e l'articolo 1371 c.c. Secondo l'appellante, infatti, il tribunale avrebbe erroneamente interpretato il contratto laddove prevede il rinnovo tacito annuale salvo disdetta con preavviso di almeno un mese, gravando oltretutto parte opposta dell'onere probatorio in ordine alla prova di sull'essenza del diritto del committente a esercitare il diritto di recesso prima del tempo.

Ritiene la Corte che il tribunale abbia correttamente interpretato il contenuto del contratto sottoscritto dalle parti alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende dare continuità, che prevede che *"in tema di contratto di opera professionale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso "ad nutum" previsto, a favore del cliente, dal primo comma dell'art. 2237 c.c., dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita"* (Cassazione 469/2016) specificando che, come si legge nella motivazione della Ordinanza n. 21904/2018, *"che intanto la predeterminazione di un termine di durata del contratto può integrare rinuncia da parte del cliente al recesso ove dal*



complessivo regolamento negoziale possa inequivocabilmente ricavarsi la volontà delle parti di vincolarsi per la durata del contratto, vietandosi reciprocamente il recesso prima della scadenza del termine finale; che, ciò posto, l'indagine della Corte territoriale avrebbe dovuto appurare se nel caso concreto, in relazione alle pattuizioni convenute, le parti avessero inteso unicamente stabilire la durata massima del rapporto o piuttosto avessero voluto escludere il recesso ad nutum del cliente prima di tale data".

In tal senso, correttamente, il tribunale ha rilevato come non vi fossero elementi per affermare che le parti avessero inteso vincolarsi per la durata del contratto vietandosi reciprocamente il recesso prima della scadenza del termine finale, mancando allegazioni in tal senso, ancor prima che elementi probatori, da parte del convenuto opposto, parte che affermava invece la sussistenza di tale vincolo e della esclusione del recesso ad nutum.

Anche il terzo motivo d'appello non è fondato, dal momento che nel giudizio di primo grado la società [REDACTED] è risultata comunque in parte soccombente nei confronti di controparte essendo stato in ogni caso accertato un suo debito di euro 3.750,00 in linea capitale, ma anche l'avvocato [REDACTED] è risultato soccombente nei confronti di controparte, dal momento che a fronte di una richiesta di pagamento di complessivi € 19.718,40 (9.218,40 chiesti con il D.I. + 10.500,00 chiesti in via riconvenzionale), ha visto rigettata la domanda riconvenzionale ha revocato il decreto con un accertamento di un minor credito di 3.750 € in linea capitale.

Correttamente quindi il tribunale ha ritenuto sussistente la reciproca soccombenza, presupposto per la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado.

Da quanto sopra argomentato nonché dalla conferma della sentenza impugnata, restano assorbite le argomentazioni difensive di parte appellata, che qualifica solo in questo grado d'appello il contratto come un contratto di patrocinio, con le conseguenze di legge invocate nella comparsa di costituzione risposta.

Devono pertanto ritenersi ricomprese nella dialettica processuale le affermazioni esternate da parte appellante su tale qualificazione giuridica del contratto, delle quali parte appellata chiede, con la memoria di replica depositata nei termini, la cancellazione con condanna risarcitoria, domanda che viene pertanto rigettata.

L'esito della lite vede la soccombenza prevalente e sostanziale dell' appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase



istruttoria assente nel presente grado. Spese da distrarsi in favore dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] dichiaratosi antistatario e anticipatario

Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-*bis* dello stesso art 13.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] contro [REDACTED] SRL avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5990/2021 così provvede:

1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte da distrarsi in favore dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] dichiaratosi antistatario e anticipatario, liquidate in € 1.080,00 per fase di studio, € 87700 per fase introduttiva ed € 1.820,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiarare la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-*bis* dello stesso art 13.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022

Il Consigliere estensore

Giovanna Ferrero

Il Presidente

Walter Saresella

